

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 691-A

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Relatore CABRAS)

Comunicata alla Presidenza il 23 maggio 2007

SUL DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

**presentato dal Ministro dello sviluppo economico
e dal Ministro per le politiche europee
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
col Ministro delle infrastrutture
col Ministro dell'interno
col Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
col Ministro dei beni e delle attività culturali
e col Ministro dell'università e della ricerca**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2006

Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge recante delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE, è stato assegnato in sede referente, in data 13 luglio 2006, alla Commissione Industria che ne ha iniziato l'esame nel mese di settembre.

Tra la fine di settembre e l'inizio di novembre l'ufficio di Presidenza della Commissione ha svolto numerose audizioni, alle quali sono intervenuti esperti del Ministero dello sviluppo economico, rappresentanti di imprese operanti sia sul versante dell'offerta che sul versante della domanda di energia, rappresentanti delle confederazioni degli industriali, commercianti, artigiani e dei sindacati, i componenti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, rappresentanti di associazioni preposte alla tutela dell'ambiente e dei consumatori.

Conclusasi questa fase conoscitiva, l'8 novembre è stata aperta la discussione generale sul provvedimento, che è stata sospesa durante la sessione di bilancio. Alla ripresa dei lavori, nel mese di gennaio 2007, la Commissione, constatando che alcune disposizioni previste dal disegno di legge erano confluite nella legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ed erano pertanto ormai vigenti, ha chiesto al Governo di esprimere il proprio orientamento circa l'ulteriore prosieguo dell'*iter* legislativo. Infatti il fondo previsto dagli articoli 3 e 4 del disegno di legge era stato introdotto, seppure con finalità diverse, nella legge n. 296 del 2006. Tale legge aveva inoltre recato alcune disposizioni in tema di efficienza energetica, fonti rinnovabili, carburanti di origine vegetale e sistema fiscale degli autoveicoli, tutti oggetto della delega di cui all'articolo 2. Anche l'articolo 1 era stato in parte inciso dalla finanziaria con la previsione di norme relative alla separazione proprietaria tra l'ENI e Snam Rete Gas.

Il Governo, nel rispondere, ha confermato la persistente utilità dell'*iter* del disegno di legge,

chiedendo quindi alla Commissione di proseguire nel suo lavoro. La valutazione del Governo si è basata su due aspetti fondamentali. Il primo, collegato alla necessità di provvedere in via legislativa al completamento del processo di liberalizzazione dei settori dell'energia e del gas, dando piena attuazione al recepimento delle direttive comunitarie indicate nel titolo del provvedimento. Il secondo, relativo all'importanza di arrivare ad una disciplina organica in materia di efficienza energetica e di fonti rinnovabili.

L'esame da parte della Commissione è quindi ripreso e l'8 febbraio 2007 si è conclusa la discussione generale. Il termine di presentazione degli emendamenti, inizialmente fissato per il 22 febbraio, su richiesta di alcuni commissari, motivata dalla concomitante crisi di Governo, è stato postposto al 12 marzo. Con l'acquisizione dei pareri delle Commissioni 1^a e 5^a, il 17 aprile è iniziata la votazione degli emendamenti. L'esame del disegno di legge si è quindi concluso il 9 maggio, con l'approvazione all'unanimità del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo risultante dagli emendamenti approvati.

La discussione dei diversi emendamenti è stata utile per precisare in alcune parti il contenuto della delega al Governo; inoltre, ha permesso di valutare l'opportunità di procedere in materia di energie rinnovabili ad una definizione diretta del contenuto della direttiva comunitaria senza ricorrere allo strumento del decreto legislativo.

La Commissione ha valutato in definitiva di confermare l'impianto del disegno proposto dal Governo rinviando all'esame dell'Assemblea un ulteriore approfondimento per la parte relativa alle energie rinnovabili.

Con riferimento alle proposte emendative accolte nel corso dell'esame, è da segnalare quella che ripropone il tema controverso del ritorno all'uso dell'energia nucleare per la produzione di energia elettrica.

La Commissione infatti ha approvato a maggioranza un emendamento che delega il Governo ad adottare misure in grado di facilitare l'installazione di nuovi impianti nel territorio nazionale e di agevolare gli investimenti di imprese italiane per impianti situati all'estero; nonché misure per promuovere la partecipazione ai consorzi europei di ricerca per il miglioramento della sicurezza e lo sviluppo di nuovi impianti.

Altro punto da sottolineare riguarda la precisazione delle modalità proposte per la separazione della rete del gas: la Commissione ha infatti approvato a maggioranza un emendamento con il quale il Governo è delegato a scegliere unicamente nell'ambito di fattispecie previste da direttive o norme comunitarie.

In relazione ai poteri dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la Commissione Industria non ha inteso recepire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, emesso dalla 5^a Commissione, sull'articolo 5. È prevalso, infatti, l'orientamento favorevole a una più compiuta definizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ritenendo opportuno recepire, pertanto, la sollecitazione in tal senso emersa nel corso delle audizioni informali svolte sul provvedimento in esame, anche con il fine di ridurre l'apertura di un rilevante potenziale contenzioso in materia.

Passando in rassegna l'articolato, il cui impianto proposto dal Governo è stato confermato, come già detto, nelle sue linee generali, l'articolo 1 contiene una delega al Governo ad adottare entro nove mesi – nel testo presentato dal Governo era previsto il termine di un anno – dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per completare il processo di liberalizzazione, recepire le direttive comunitarie già menzionate e definire le norme sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, l'assetto e le competenze delle società pubbliche Acquirente Unico, Gestore dei servizi elettrici, Gestore del mercato elettrico e Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Tra i principi e criteri direttivi, oltre a quelli già menzionati, si possono rammentare: la definizione degli obblighi di servizio pubblico; il mantenimento degli attuali tetti anti-*trust*; la definizione di accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea per ottimizzare la rete di trasporto del gas e garantire reciproca solidarietà e assistenza in caso di difficoltà. Ancora, si prevede l'introduzione di strumenti finanziari derivati collegati ai mercati fisici dell'energia elettrica e del gas, la ridefinizione delle misure di compensazione territoriale per l'installazione di nuovi impianti di energia elettrica, la promozione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, inclusi i terminali di rigassificazione ed i depositi di stoccaggio. Infine, gli altri principi di delega prevedono: la realizzazione da parte del Gestore dei servizi elettrici degli investimenti per manutenzione e sviluppo della rete mediante pubblici confronti concorrenziali; la promozione delle aggregazioni territoriali delle società di distribuzione; la ridefinizione dei criteri di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale; la promozione della concorrenza nelle forniture di gas dall'estero; la salvaguardia della competitività delle attività industriali energivore.

L'articolo 2 contiene una delega al Governo per il rilancio del risparmio energetico, delle fonti

rinnovabili, lo sviluppo delle tecnologie per la gassificazione del carbone, la sequestrazione dell'anidride carbonica, il riordino dei soggetti pubblici di settore, la ridefinizione del sistema fiscale sugli autoveicoli.

Tra i principi e criteri direttivi, si prevede l'incremento degli obiettivi di efficienza energetica; la semplificazione amministrativa a favore di tutte le fonti rinnovabili; incentivi per l'installazione di impianti nel settore del solare termico e fotovoltaico e del calore da fonti rinnovabili; la promozione di impianti di cogenerazione misti industriali e civili. Ancora, vanno segnalate la previsione di forme di coordinamento permanente tra Governo e regioni per il concorso nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico; la promozione dell'uso di autoveicoli a ridotto impatto ambientale; l'incentivazione della diffusione di impianti di generazione distribuita da fonti rinnovabili e da cogenerazione.

Per entrambe le deleghe di cui agli articoli 1 e 2, si prevede che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi potranno essere emanati decreti correttivi e integrativi e che dall'attuazione delle deleghe stesse non potranno derivare nuovi o maggiori oneri finanziari per lo Stato.

Gli articoli 3 e 4 sono stati soppressi in quanto, come già detto, un fondo simile a quello previsto da tali articoli è già stato istituito dall'ultima legge finanziaria.

L'articolo 5 prevede un ampliamento dei poteri dell'Autorità, precisando che le sue competenze comprendono tutte le attività delle filiere dell'energia elettrica e del gas e assegnandole anche la competenza a promuovere la concorrenza nei due settori.

Riguardo all'articolo 6, la Commissione ha soppresso la sola lettera *b)* che, attraverso l'abrogazione dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995, istitutiva dell'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, mirava a ripristinare la composizione a tre membri del collegio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Cabras, relatore

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Villone)

su testo ed emendamenti

14 marzo 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, premesso che la normativa proposta è prevalentemente riconducibile alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni, nonché alle materie tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del medesimo articolo 117, comma secondo, lettere *s)* ed *e)*, della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a valutare il combinato disposto dalle norme di delega legislativa così proposte e le disposizioni vigenti introdotte dalla legge finanziaria 2007 che disciplinano ambiti pressoché coincidenti con quelli previsti dal disegno di legge n. 691;

si invita a valutare l'opportunità di integrare i principi e criteri di delega con la previsione di adeguati meccanismi di coinvolgimento delle regioni e degli altri livelli di governo interessati mediante idonei strumenti di leale collaborazione, secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale;

si invita a valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 5, commi 3 e 4, evitando di individuare l'organo parlamentare dinanzi al quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas riferisce, nel rispetto del principio di autonomia parlamentare;

si segnala, infine, l'opportunità di prevedere una clausola generale di salvaguardia delle autonomie speciali.

Esaminati altresì gli emendamenti a esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

parere non ostativo sull'emendamento 1.3, invitando tuttavia a una sua riformulazione che distingua tra oggetto di delega legislativa e principi e criteri direttivi;

parere non ostativo sugli emendamenti 2.21, 2.22 e 2.32, invitando tuttavia a riformularli nel senso di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché con singole regioni;

parere contrario sull'emendamento 2.0.1 che configura come cogenti e finanche

prevalenti sulle disposizioni di legge regionale le linee guida elaborate in sede di Conferenza unificata;

parere non ostativo sugli emendamenti 5.5 e 5.6, osservando tuttavia che appare incongrua la previsione di una intesa con le amministrazioni locali competenti per l'adozione di misure incidenti nella materia di competenza legislativa esclusiva della tutela della concorrenza;

parere non ostativo sull'emendamento 5.8, segnalando tuttavia l'esigenza di riformulare il suo comma 01-*quater*, distinguendo l'oggetto della delega conferita al Governo e i principi e criteri direttivi cui quest'ultimo deve attenersi;

parere contrario sull'emendamento 6.0.1, che nel prevedere in capo alle regioni specifici obblighi legislativi appare contrastare con l'autonomia regionale;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

su ulteriori emendamenti

21 marzo 2007

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

su un ulteriore emendamento

8 maggio 2007

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.0.100, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che i decreti ministeriali di cui al comma 7 siano adottati previo parere della Conferenza unificata. Si invita inoltre a valutare le disposizioni così proposte in termini di coerenza con il conferimento di una delega al Governo – prevista dall'articolo 2 del disegno di legge – in ambiti parzialmente coincidenti con quelli disciplinati dall'emendamento 1.0.100, e alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2007 in materia di incentivi per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Morgando)

su testo ed emendamenti

21 marzo 2007

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime sul testo, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la Commissione accolga gli emendamenti 3.4 e 4.5, soppressivi degli articoli 3 e 4 del provvedimento. Sull'articolo 2, il parere è di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le lettere e) e g) siano riformulate nel senso di riferire la copertura finanziaria necessaria alla loro attuazione all'articolo 1, comma 362, della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria per il 2007. Esprime quindi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 5, rilevando al riguardo la necessità che la norma sia coordinata con i contenuti del disegno di legge n. 1366, concernente il riordino delle autorità di controllo e garanzia.

In relazione agli emendamenti, esprime quindi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.12, 1.13, 1.29, 1.54, 1.60, 1.75, 1.76, 2.18, 2.21, 2.22, 2.32 (limitatamente alla lettera d-ter), 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.56, 2.0.3, 4.0.2, 1.91, 1.97, 2.59 e 2.62.

Esprime, poi, parere contrario sugli emendamenti 1.0.1 (limitatamente al comma 5), 2.51 e 2.63.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti 2.61 a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia riformulato riferendo la copertura finanziaria all'articolo 1, comma 362, della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria per l'anno 2007, e 5.8 a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, al comma 01-*ter*, le parole: «è aumentato di 30 unità» siano sostituite dalle seguenti: «è aumentato fino a 30 unità e nel limite delle risorse di cui al presente comma».

Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti ad eccezione di quelli su cui è stata chiesta la relazione tecnica (1.0.2, 2.47, 2.48, 2.49, 2.53, 2.55 e 2.15).

su un ulteriore emendamento

8 maggio 2007

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.0.100, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che gli incentivi alle fonti rinnovabili si finanzino sul sistema tariffario.

\ PARERI DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Soliani)

sul testo e su emendamenti

6 marzo 2007

La Commissione, esaminati il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, considerato che l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie il potere di proposta di provvedimenti normativi, anche urgenti, necessari a far fronte ad atti normativi o a sentenze che comportino obblighi statali di adeguamento, allorquando la scadenza di tali obblighi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso; ricordato che la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), reca agli articoli 15, 16 e 17 una delega al Governo, corredata dei relativi principi e criteri direttivi, per l'emanazione di decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE, e che il termine di un anno della predetta delega è decorso senza che tali decreti siano stati emanati;

rilevato che, l'articolo 6 del disegno di legge prevede l'abrogazione dei predetti articoli 15, 16 e 17 della legge comunitaria 2004;

ricordato che il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, attualmente in conversione, al fine di risolvere la procedura d'infrazione n. 2005/4604 (allo stadio del parere motivato), abroga l'articolo 1, comma 34, della legge 23 agosto 2004, n. 239, che vieta alle aziende che hanno in concessione la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, di prestare al contempo «servizi post-contatore», in quanto incompatibile con la libertà di stabilimento (articolo 43 Trattato CE) e la libera prestazione dei servizi (articolo 49 Trattato CE);

considerato che la Commissione europea, il 12 dicembre 2006, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2057, ha emesso un parere motivato con cui rileva le seguenti difformità della normativa nazionale rispetto alla direttiva 2003/54/CE:

inattuazione dell'articolo 3, paragrafo 6, che obbliga gli Stati membri a prevedere che i fornitori di energia elettrica specifichino ai clienti, nell'inviare le fatture, la fonte energetica utilizzata e l'impatto ambientale derivante dalla produzione di elettricità;

inattuazione dell'articolo 3, paragrafo 9, che prescrive agli Stati membri di notificare alla Commissione europea tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio pubblico;

violazione dell'articolo 3, paragrafo 1, avendo imposto ai distributori locali l'obbligo di fornire elettricità a prezzo regolato ai clienti non civili (produttori e i clienti grossisti) che – in base all'articolo 21 della direttiva – erano liberi di scegliere il proprio fornitore sin dal 1° luglio 2004;

inattuazione dell'articolo 15, paragrafo 2, che detta specifici criteri, in caso il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un'impresa verticalmente integrata, al fine di renderlo indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni;

inattuazione dell'articolo 20, paragrafo 1, e dell'articolo 9, lettera e), in base ai quali gli Stati membri devono garantire l'attuazione di un sistema non discriminatorio di accesso dei terzi alle reti di trasmissione, in quanto all'Acquirente Unico viene attualmente assicurato un accesso prioritario agli *interconnectors* alla frontiera con la Francia (articolo 5 del decreto del Ministro delle attività produttive 13 dicembre 2005);

considerato che la Commissione europea, il 12 dicembre 2006, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2068, ha emesso un parere motivato con cui rileva le seguenti difformità della normativa nazionale rispetto alla direttiva 2003/55/CE:

inattuazione dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 13, paragrafo 2, che dettano specifici criteri, in caso il gestore del sistema di trasporto o di distribuzione sia parte di un'impresa

verticalmente integrata, al fine di renderlo indipendente da altre attività non connesse al trasporto o alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni;

inattuazione dell'articolo 3, paragrafo 6, che prescrive agli Stati membri di notificare alla Commissione europea tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio pubblico;

ricordato che la direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ribadisce l'applicabilità degli articoli 87 e 88 del Trattato CE alla materia, ma tiene conto delle esigenze di tutela dell'ambiente poste dagli articoli 6 e 174 del medesimo Trattato, rimandando alla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (2001/C 37/03), e dispone in ogni caso – all'articolo 4 – che le misure di sostegno pubblico alle imprese devono essere sottoposte alla valutazione della Commissione europea,

formula sul disegno di legge, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del disegno di legge, occorre prevedere l'obbligo per le imprese di informare i clienti anche circa l'origine dell'elettricità e l'impatto ambientale derivante dalla produzione della stessa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE;

valuti la Commissione di merito la portata della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *g*), del disegno di legge, che prevede forme di separazione proprietaria tra le imprese di trasmissione e trasporto e quelle di produzione e vendita di energia elettrica e di gas, considerato che le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE (rispettivamente articoli 15 e 9) non prevedono la separazione proprietaria poiché ritengono sufficiente quella gestionale e funzionale, e che analoga separazione proprietaria era prevista dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, citata in premessa, relativamente alle imprese di servizi «post-contatore», ed è stata soppressa dal decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, al fine di risolvere la procedura d'infrazione n. 2005/4604;

si ritiene necessario introdurre, tra i principi e criteri direttivi, un richiamo all'articolo 21 della direttiva 2003/54/CE e all'articolo 23 della direttiva 2003/55/CE, al fine di evitare discrepanze temporali rispetto a quanto previsto in tali disposizioni comunitarie, in relazione all'apertura alla concorrenza dei servizi di fornitura energetica;

è necessario prevedere in modo espresso l'obbligo di comunicare alla Commissione europea le misure che saranno elaborate dal Governo in attuazione della delega, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2003/54/CE e dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/55/CE;

in relazione all'articolo 2, comma 1, si fa presente che l'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è stato abrogato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

in relazione all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), si ritiene opportuno ribadire la necessità di disporre misure ai fini del raggiungimento delle percentuali di biocarburante immesso sul mercato, indicate nella direttiva 2003/30/CE, anche per risolvere la procedura d'infrazione avviata contro l'Italia e giunta allo stadio del parere motivato;

in relazione agli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge, è necessario prevedere, in conformità all'articolo 4 della direttiva 2001/77/CE e all'articolo 88, paragrafo 1, del Trattato CE, in materia di aiuti di Stato, che le misure di incentivazione ivi previste siano sottoposte alla valutazione della Commissione europea.

Sugli emendamenti riferiti al disegno di legge, trasmessi dalla 10^a Commissione permanente, la Commissione formula parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

27 marzo 2007

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, formula, per quanto di competenza, parere non ostativo sui predetti emendamenti, con la seguente osservazione:

si ritiene opportuno prevedere che tutte le misure che incidono sulle condizioni di concorrenza – tra cui anche le limitazioni alla detenzione di quote di mercato di cui all'emendamento 1.79 – debbano essere comunicate alla Commissione europea ai sensi delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE (rispettivamente, considerando n. 24 e n. 26).

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Art. 1.

(Disposizioni per il completamento del processo di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per completare il processo di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, anche al fine di dare completa e corretta attuazione alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relative a norme comuni per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale ed a misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, e definire conseguentemente gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi l'assetto e le competenze delle società pubbliche e degli enti pubblici operanti nei sistemi dell'energia elettrica e del gas naturale, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale alle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l'informazione ai

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.

(Disposizioni per il completamento del processo di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro **nove mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per completare il processo di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, anche al fine di dare completa e corretta attuazione alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relative a norme comuni per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale ed a misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, e definire conseguentemente gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi l'assetto e le competenze delle società pubbliche **Acquirente unico spa, Gestore dei servizi elettrici spa, Gestore del mercato elettrico spa e Cassa conguaglio per il settore elettrico**, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 **riguarda i seguenti oggetti e** avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale alle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l'informazione ai clienti

clienti sulle condizioni della fornitura secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico; in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato e che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni *standard* di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato;

b) promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di energia elettrica e di gas naturale che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale;

c) definire strumenti e accordi per l'utilizzo condiviso tra più Stati membri dell'Unione europea di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ove le condizioni di interoperabilità e infrastrutturali lo consentano, e per il coordinamento dei piani di emergenza nazionali;

sulle condizioni della fornitura secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico; in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato e che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni *standard* di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato;

b) promuovere, **mantenendo comunque inalterati gli attuali tetti antitrust stabiliti per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale senza introdurne di nuovi**, la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di energia elettrica e di gas naturale, che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale, **in particolare determinando condizioni favorevoli all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica mediante carbone pulito e mediante energia nucleare; determinare, attraverso l'attività di negoziazione e stipula da parte del Governo di accordi internazionali, condizioni favorevoli per la promozione di società italiane che intendano investire in impianti situati all'estero per la produzione di energia a combustibile nucleare, partecipando inoltre alle iniziative comunitarie in materia di sicurezza, ricerca e sviluppo per la produzione di energia, anche attraverso centrali a combustibile nucleare localizzate in ambito comunitario;**

c) definire strumenti e accordi tra più Stati membri dell'Unione europea **per migliorare la sicurezza e l'affidabilità infrastrutturale della rete di trasporto del gas al fine di assicurare una reciproca azione di solidarietà ed assistenza in caso di difficoltà o di danno all'infrastruttura di uno o più**

Paesi membri, nonché per l'utilizzo condiviso di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ove le condizioni di interoperabilità e infrastrutturali lo consentano, e per il coordinamento dei piani di emergenza nazionali;

d) disciplinare il mercato degli strumenti finanziari derivati collegati ai mercati fisici dell'energia elettrica e del gas, **anche attraverso la definizione di una sede unificata di contrattazione**, prevedendo la reciproca informazione e collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le altre autorità di vigilanza;

e) ridefinire le misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 23 agosto 2004, n. 239, anche mediante la razionalizzazione delle diverse forme di compensazione;

f) promuovere la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento e di capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie al funzionamento del sistema nazionale del gas, all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale e agli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti, stabilendo gli obiettivi minimi indicativi per il contributo alla sicurezza che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo;

g) promuovere, nel rispetto dei principi di cui alle citate direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, un'effettiva concorrenza attraverso l'adozione delle misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività del trasporto e della distribuzione di energia

d) disciplinare il mercato degli strumenti finanziari derivati collegati ai mercati fisici dell'energia elettrica e del gas, prevedendo la reciproca informazione e collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le altre autorità di vigilanza;

e) ridefinire le misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 23 agosto 2004, n. 239, **al fine di un sostanziale riequilibrio del bilancio ambientale**, anche mediante la razionalizzazione delle diverse forme di compensazione;

f) promuovere, **al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale**, la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, **inclusi i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto**, e di capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie al funzionamento del sistema nazionale del gas, all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale e agli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti, **tenendo in debita considerazione le esigenze di diversificazione delle fonti e delle infrastrutture lineari di approvvigionamento** e stabilendo gli obiettivi minimi indicativi per il contributo alla sicurezza che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo;

g) promuovere, nel rispetto dei principi di cui alle citate direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE **e con le modalità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79**, un'effettiva concorrenza attraverso l'adozione delle misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese

elettrica e di gas naturale e dello stoccaggio di gas naturale e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento e vendita, prevedendo l'accesso non discriminatorio alle reti e all'attività di misura e, ove necessario, limiti alla partecipazione azionaria o forme di separazione proprietaria tra le attività di trasmissione di energia elettrica, trasporto e stoccaggio di gas naturale e le attività di produzione, approvvigionamento e vendita di energia elettrica e di gas naturale;

operanti nelle attività del trasporto e della distribuzione di energia elettrica e di gas naturale e dello stoccaggio di gas naturale e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento e vendita e, **allorché previsto in norme comunitarie, individuando** limiti alla partecipazione azionaria o forme di separazione proprietaria tra le attività di trasmissione di energia elettrica, trasporto e stoccaggio di gas naturale e le attività di produzione, approvvigionamento e vendita di energia elettrica e di gas naturale; **prevedere altresì** l'accesso non discriminatorio alle reti, nonché la **razionalizzazione delle attività incluse nel servizio di misura dell'energia elettrica e del gas naturale, affinché sia garantito un accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati, anche storici, dei consumi sul periodo rilevante detenuti da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, assicurando che la messa a disposizione delle misure dei consumi sia effettuata con modalità di comunicazione omogenee;**

h) indirizzare il Gestore dei servizi elettrici spa a gestire i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari, garantendo la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, e a gestire la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; in particolare, a deliberare e realizzare gli investimenti di manutenzione e di sviluppo della rete nel rispetto del principio di unitarietà della rete di trasmissione nazionale e perseguendo finalità di miglioramento dell'efficienza del sistema elettrico nazionale, mediante pubblici confronti concorrenziali, sulla base dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, economicità e proporzionalità;

h) promuovere le operazioni di aggregazione territoriale delle attività di

i) promuovere, **con particolare riferimento al settore del gas**, le operazioni di

distribuzione, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione, attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza, di bacini minimi di utenza;

i) definire gli indicatori e i criteri in base ai quali valutare le offerte per il servizio di distribuzione di gas naturale, tenendo conto dei principi di cui al comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

l) promuovere la concorrenza nelle forniture di gas dall'estero, anche in relazione al regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, riformulando la disciplina prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sulla base dello sviluppo atteso della situazione concorrenziale del mercato del gas naturale, tenendo conto del grado di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento all'estero e delle effettive possibilità di accesso dei terzi ai mercati esteri, purché in presenza di effettive condizioni di reciprocità nel settore con le imprese di Stati non appartenenti all'Unione europea.

aggregazione territoriale delle attività di distribuzione, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione, attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza, di bacini minimi di utenza;

l) definire gli indicatori e i criteri in base ai quali valutare le offerte per il servizio di distribuzione di gas naturale, tenendo conto, **nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, non solo delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, ma anche, in misura adeguata, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti e prevedendo degli indici per l'individuazione delle offerte connotate da profili di anomalia;**

m) promuovere la concorrenza nelle forniture di gas dall'estero, **garantendo una pluralità di soggetti importatori ed una molteplicità di Paesi fornitori**, anche in relazione al regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, riformulando la disciplina prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sulla base dello sviluppo atteso della situazione concorrenziale del mercato del gas naturale, tenendo conto del grado di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento all'estero e delle effettive possibilità di accesso dei terzi ai mercati esteri, purché in presenza di effettive condizioni di reciprocità nel settore con le imprese di Stati non appartenenti all'Unione europea;

***n)* promuovere misure per salvaguardare le attività industriali e la loro**

competitività con particolare riferimento a quelle con elevato fattore di utilizzazione dell'energia ed elevata incidenza del costo dell'approvvigionamento energetico sui costi industriali.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Gli schemi dei decreti legislativi sono sottoposti al parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti Commissioni parlamentari; decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Con la stessa procedura, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei suddetti decreti legislativi, può emanare disposizioni correttive e integrative.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

(Delega al Governo per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto degli obiettivi e dei meccanismi di cui alla legge 1° giugno 2002, n. 120, uno o più decreti legislativi per il riassetto degli incentivi e delle misure relativi all'efficienza energetica, alle fonti rinnovabili e alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239; **per promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale**; per il riordino dei soggetti pubblici che operano in

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 2.

(Delega al Governo per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto degli obiettivi e dei meccanismi di cui alla legge 1° giugno 2002, n. 120, **e nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione**, uno o più decreti legislativi per il riassetto degli incentivi e delle misure relativi all'efficienza energetica, alle fonti rinnovabili e alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71,

tema di efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili; per la ridefinizione del sistema fiscale sugli autoveicoli a fini di efficienza e risparmio energetico e di riduzione dell'impatto ambientale, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti.

2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) incrementare gli obiettivi quantitativi delle misure a favore dell'efficienza energetica degli usi finali di energia di cui agli articoli 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successivi provvedimenti attuativi;

b) raccordare il sistema dei controlli sui rendimenti degli impianti di riscaldamento e condizionamento negli edifici, previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con quelli relativi alla sicurezza, semplificando le relative modalità di certificazione e promuovendo sistemi di qualificazione per il settore artigianale e per le piccole e medie imprese e accordi tra tali categorie e le imprese di distribuzione e vendita di energia per la fornitura dei relativi servizi;

della legge 23 agosto 2004, n. 239; **per promuovere lo sviluppo delle tecnologie per la gassificazione del carbone, per la sequestrazione della CO**

2

per migliorare l'efficienza del fotovoltaico e l'uso della fonte solare per produrre energia e calore, nonché per sviluppare l'utilizzo dell'idrogeno, e la relativa ricerca, in particolare negli usi di trasporto e in quelli elettrici; per il riordino dei soggetti pubblici **direttamente afferenti al Ministero dello sviluppo economico** che operano in tema di efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili; per la ridefinizione del sistema fiscale sugli autoveicoli a fini di efficienza e risparmio energetico e di riduzione dell'impatto ambientale, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti.

2. *Identico:*

a) incrementare gli obiettivi quantitativi delle misure a favore dell'efficienza energetica degli usi finali di energia di cui agli articoli 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successivi provvedimenti attuativi, **tenendo conto del potenziale di risparmio realisticamente conseguibile e dei livelli di incentivazione disponibili per conseguirlo;**

b) *identica;*

c) introdurre *standard* minimi di rendimento energetico e meccanismi atti a indirizzare la domanda pubblica e privata relativa a elettrodomestici, caldaie, pompe di calore e in generale strumenti di uso domestico ad alto assorbimento energetico verso tecnologie rispondenti a *standard* elevati di efficienza, anche mediante iniziative di informazione ai consumatori;

d) prevedere a favore del solare termico e fotovoltaico **e dei carburanti di origine vegetale** la massima semplificazione amministrativa, nonché, nell'ambito delle vigenti dotazioni di bilancio, misure volte ad assicurare il rispetto degli obiettivi energetici di cui all'articolo 2-*quater*, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ferme restando le misure vigenti in materia fiscale;

e) prevedere incentivi per l'installazione di impianti nel settore del solare termico ad uso civile, a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3;

f) adottare forme di coordinamento permanente tra Governo e regioni per il concorso nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, prevedendo

c) *identica*;

d) prevedere a favore **di tutte le diverse tipologie di fonti rinnovabili** la massima semplificazione amministrativa, **anche in materia di allaccio obbligatorio alle reti nazionali di energia elettrica e del gas**, nonché, nell'ambito delle vigenti dotazioni di bilancio, misure volte ad assicurare il rispetto degli obiettivi energetici di cui all'articolo 2-*quater*, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, **e successive modificazioni**, ferme restando le misure vigenti in materia fiscale;

e) prevedere incentivi per l'installazione di impianti nel settore del solare termico, **del fotovoltaico e del calore da fonti rinnovabili anche di origine agricola** ad uso civile **e agricolo** a valere e nei limiti delle risorse **previste dal fondo istituito dall'articolo 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2006, n. 296**;

f) **individuare, relativamente alle produzioni della cogenerazione ad alto rendimento combinata al teleriscaldamento, misure per favorire lo sviluppo di impianti misti industriali e civili, rispettivamente per l'autoconsumo di energia e la distribuzione del calore, al fine di perseguire da un lato la razionalizzazione energetica e dall'altro il miglioramento ambientale**;

g) adottare forme di coordinamento permanente tra Governo e regioni per il concorso nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili **e del risparmio**

accordi per il riparto della responsabilità del conseguimento degli obiettivi tra le regioni; assumendo, nella salvaguardia del territorio e del paesaggio, impegni sulle fonti rinnovabili; indicando modalità atte ad assicurare il rispetto degli impegni assunti, anche attraverso procedure sostitutive;

g) promuovere e incentivare l'utilizzo di autoveicoli efficienti da un punto di vista energetico e a ridotto impatto ambientale a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3;

h) razionalizzare e orientare l'attività dei soggetti pubblici che svolgono attività di ricerca o di servizi nel settore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, secondo criteri di efficiente uso delle risorse e di sviluppo di filiere tecnologiche di settore.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, e, relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *b)*, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno; relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *d)*, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *f)*, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali; relativamente a quanto

energetico, prevedendo accordi per il riparto della responsabilità del conseguimento degli obiettivi tra le regioni; assumendo, nella salvaguardia del territorio e del paesaggio, impegni sulle fonti rinnovabili; indicando modalità atte ad assicurare il rispetto degli impegni assunti, anche attraverso procedure sostitutive;

h) promuovere e incentivare l'utilizzo di autoveicoli efficienti da un punto di vista energetico e a ridotto impatto ambientale a valere e nei limiti delle risorse **previste dal fondo istituito dall'articolo 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2006, n. 296**;

i) *identica*;

***l)* porre in essere gli opportuni interventi volti ad agevolare l'introduzione di tecnologie innovative per la gestione delle reti di distribuzione di energia elettrica da parte dei gestori concessionari, al fine di favorire la diffusione di impianti di generazione distribuita da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alta efficienza di piccola taglia.**

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio **e del mare**, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, e, relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *b)*, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno; relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *d)*, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera ***g)***, di concerto con il Ministro **per i** beni e **le** attività culturali;

stabilito al comma 2, lettera *g*), di concerto con il Ministro dei trasporti e, relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *h*), di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca. I decreti legislativi di cui al comma 1, ove incidano sul recepimento di direttive comunitarie, sono adottati su proposta anche del Ministro per le politiche europee.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono sottoposti al parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti Commissioni parlamentari; decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Con la stessa procedura, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei suddetti decreti legislativi, può emanare disposizioni correttive e integrative.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Interventi sulla fiscalità energetica)

1. Con le modalità definite dalla legge finanziaria, il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione ad aumenti dei prezzi internazionali del petrolio greggio, può essere destinato, compatibilmente con gli obiettivi previsti dal Programma di stabilità e nel limite di 100 milioni di euro annui, ad un apposito fondo da utilizzare prioritariamente a copertura delle misure di cui all'articolo 4 e, nei limiti delle residue disponibilità, ad interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali, nonché per l'attuazione delle misure di cui

relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *h*), di concerto con il Ministro dei trasporti e, relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *i*), di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca. I decreti legislativi di cui al comma 1, ove incidano sul recepimento di direttive comunitarie, sono adottati su proposta anche del Ministro per le politiche europee.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Soppresso

all'articolo 2, comma 2, lettere e) e g).

2. Il fondo di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e, per il triennio 2006, 2007 e 2008, ha una dotazione di 50 milioni di euro annui.

3. Agli oneri recati dalla presente legge, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Soppresso

(Misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche)

1. In attuazione di appositi accordi da stipulare tra il Governo e le singole regioni e gli enti locali interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto di energia, di coltivazione di idrocarburi, di stoccaggio di gas naturale o di importazione di energia elettrica o gas naturale, che ai fini del presente articolo abbiano rilevanza nazionale ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, le risorse del fondo di cui all'articolo 3 possono essere destinate al finanziamento di interventi di carattere sociale da parte dei comuni a favore dei residenti nei territori interessati, anche ai fini della riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili, con esclusione dei tributi erariali.

2. Le previsioni del presente articolo non comportano maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. All'articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i settori dell'energia elettrica e del gas, ai fini della tutela dei clienti finali e della realizzazione di mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera».

2. All'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo la lettera *p*), è aggiunta, infine, la seguente:

Art. 3.

(Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

«*p-bis*) definisce, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 nei settori dell'energia elettrica e del gas, le misure idonee a promuovere efficaci dinamiche concorrenziali, anche relativamente a specifici periodi temporali o aree geografiche, **e a riequilibrare le condizioni di concorrenza in mercati caratterizzati dalla presenza di imprese dominanti, ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato**».

3. All'articolo 1, comma 11, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas riferisce entro sei mesi alle Commissioni parlamentari competenti e al Governo sulle misure adottate in attuazione degli stessi indirizzi».

4. All'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas riferisce entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale».

5. Ai compiti attribuiti ai sensi del presente articolo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'articolo 1-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e, a decorrere dalla suddetta data si applica l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

***b)* l'articolo 1, commi 14 e 15, della**

«*p-bis*) definisce, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 nei settori dell'energia elettrica e del gas, le misure idonee a promuovere efficaci dinamiche concorrenziali, anche relativamente a specifici periodi temporali o aree geografiche».

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 4.

(Abrogazioni)

1. *Identico:*

a) *identica;*

soppressa

legge 23 agosto 2004, n. 239, e, a decorrere dalla suddetta data, si applica l'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

c) gli articoli 15, 16 e 17 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

b) identica.